

## VALORIZZARE IL LAVORO SOCIALE PER UN NUOVO WELFARE DI CITTADINANZA

### Appunti sul riordino delle professioni e del lavoro sociale in Italia

#### **Premessa**

Il panorama del lavoro sociale si presenta, ad uno sguardo di insieme, estremamente articolato sia per quanto attiene alle filiere formative di riferimento che alle figure ed ai profili professionali potenzialmente afferenti al settore sociale.

La proposta che segue si candida a ricomporre tale frammentazione partendo dal presupposto che l'efficacia dei sistemi di welfare territoriale sia fortemente correlata alla costruzione di una solida capacità di intervento professionale in grado di "leggere" la domanda sociale ed accompagnare i cittadini costruendo con loro percorsi di inclusione sociale.

Sulla base di tale presupposto, lo scenario delle professioni e del lavoro sociale viene ridisegnato su tre livelli di operatività: di base, intermedio ed apicale - cui corrispondono altrettanti livelli di istruzione di accesso - nelle quali potrebbero ricadere le attività erogate professionalmente nelle varie aree di intervento e tipologie di prestazione previste nei sistemi di welfare territoriale<sup>1</sup>.

La proposta deve ovviamente intendersi come un percorso finalizzato alla costruzione di una vera filiera professionale alla quale dovrà corrispondere una solida filiera formativa di riferimento attraverso i canali dell'istruzione scolastica, della formazione professionale e del mondo accademico. Tale percorso dovrà necessariamente essere condiviso e validato in primo luogo dai livelli di governo centrale e territoriale ed aperto al contributo dell'intero sistema degli stakeholder: operatori e professionisti del sociale, parti sociali, soggetto operanti nella promozione e tutela dei diritti.

Il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali, titolari le une della programmazione sociale e formativa, gli altri della pianificazione e gestione dei sistemi di welfare locale costituirà un imprescindibile fattore di sostenibilità del percorso che intende dare piena attuazione dell'art.12 della legge 328/00, valorizzando il lavoro sociale, qui concepito quale fattore imprescindibile per un sistema di welfare efficiente ed efficace.

---

<sup>1</sup> Il tema dell'assistenza familiare merita una specifica riflessione. Seppur *esterno* alla filiera professionale sociale non è certo *estraneo* ad essa, sia per le conoscenze messe e competenze trasversali (con particolare riferimento a quelle relazionali) che vengono quotidianamente messe in gioco nella relazione assistenziale sia per il suo carattere di interfaccia quotidiano con la condizione di non autosufficienza e quindi con i sistemi professionali ad essa dedicati. Si ritiene pertanto di operare, parallelamente alla definizione dei profili professionali, ma senza per questo stabilire una immediata connessione con l'ambito di cui stiamo parlando, in direzione di una "messa in trasparenza" delle competenze e delle abilità connesse all'assistenza familiare giungendo ad individuare e definire degli standard formativi minimi validi a livello nazionale, sostenendo tale processo con servizi di accompagnamento rivolti a chi svolge le attività di assistenza ed alle persone e famiglie beneficiarie, in grado di favorire quindi la sostenibilità sociale e la conciliabilità della formazione con i tempi di vita e di lavoro degli e delle assistenti familiari stesse.

Nell'economia della presente proposta, è appena il caso di richiamare il grande impatto che tale percorso avrebbe in termini di emersione dei rapporti di lavoro, visibilità e riconoscimento sociale del lavoro di cura fortemente femminilizzato e con una preponderante presenza di lavoratori e lavoratrici non o neo comunitarie.

### ***Quadro giuridico di riferimento***

Il concetto di *professione sociale* è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto di conferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni e agli Enti locali (D.lgs112/1998). In materia di figure professionali, all'art.129, comma 1, si conservava in capo allo Stato la funzione di “*fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale*”.

Al comma 2, il Decreto precisava che i criteri e i parametri relativi a tale regolamentazione venivano individuati dalla Conferenza Unificata.

La legge 328/2000 - che ha istituito il sistema integrato dei servizi ed interventi sociali – affrontava il tema di professioni sociali all'art.12 rinviando ad un successivo decreto la definizione dei profili delle figure professionali sociali; il comma 2 dell'art. 12, infatti, stabilisce che “*con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:*

- a) *le figure professionali di cui al comma 1 da formare con corsi di laurea di cui all'art. 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;*
- b) *le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;*
- c) *i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

La modifica del Titolo V della Costituzione, annoverando le professioni tra le materie di legislazione concorrente ne ha attribuito la potestà legislativa alle Regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali che resta di competenza legislativa dello Stato.

Successivamente, diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno ribadito che nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato; la definizione delle figure professionali sociali con i relativi profili ed i titoli abilitanti è quindi riservata, per il suo carattere unitario, allo Stato.

L'articolazione delle competenze in materia di welfare in capo ai diversi livelli di governo, la spiccatissima eterogeneità tra i livelli di protezione sociale assicurati dai sistemi di welfare regionale e la pluralità di stakeholder da considerare, suggeriscono la necessità di scegliere, almeno come percorso ottimale, un processo di definizione dei profili professionali di rilievo nazionale più simile al Metodo Aperto di Coordinamento tra Stato, Regioni, Province e Comuni piuttosto che ad un esercizio di *government* da parte del livello di governo centrale che – sia pur legittimo sulla base della giurisprudenza costituzionale – rischierebbe di rivelarsi disfunzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### ***Il panorama delle professioni sociali nei sistemi di welfare locale***

Il panorama attuale delle professioni sociali contempla pochissime figure di rilievo nazionale: una figura di base, *l'operatore socio-sanitario*, che si forma con 1000 ore dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico e tre figure laureate: *assistente sociale* ed *educatore professionale*, che richiedono una laurea triennale (anche se i relativi percorsi biennali di specializzazione ulteriore sono attivati in molte Università); *psicologo*, che richiede una laurea specialistica. La mancata inclusione del *sociologo*<sup>2</sup> e del *pedagogista* tra le figure di rilievo nazionale per il comparto sociale costituisce uno degli elementi di confronto all'interno della comunità scientifica e delle comunità professionali del comparto sociale<sup>3</sup>.

La figura di *operatore socio-sanitario* è stata definita attraverso un Accordo in Conferenza Stato-Regioni stipulato nel febbraio del 2001. Attraverso tale procedura, il cui esito è stato recepito da tutte le Regioni, le conoscenze e le competenze delle due aree assistenziali, sociale e sanitaria, sono state ricondotte ad un'unica figura professionale in grado di rispondere a bisogni non solo di cura ma anche di prevenzione, riabilitazione, recupero e inserimento sociale della persona assistita. Nel gennaio del 2003 un ulteriore Accordo ha disciplinato la formazione complementare sanitaria istituendo la figura di operatore socio sanitario specializzato.

L'*assistente sociale* è la professione che ha fatto nascere e crescere i servizi di welfare. Fin dalle sue origini per questa figura è stato predisposto un percorso formativo centrato su metodologie che sono ancora alla base del lavoro sociale: intervento di comunità, presa in carico e tutela di soggetti fragili, programmazione e gestione del servizio. Anche in virtù di tale centralità, gli assistenti sociali rivendicano da tempo l'accesso al ruolo dirigenziale.

L'*educatore professionale* attende un adeguato riconoscimento nell'ambito delle professioni sociali. Si è in presenza, infatti, di una regolamentazione normativa parziale per tale figura, limitata al comparto sanitario (cfr. D. n.520/98 del Ministero della Sanità) e che non conferisce, pertanto, alcun riconoscimento agli educatori professionali che hanno conseguito il titolo nella Classe di Laurea XVIII, poiché tale percorso accademico non abilita alla professione in campo sanitario. Ciò comporta una insostenibile "discriminazione professionale" a scapito degli educatori provenienti dalla facoltà di Scienze della Formazione. Una riunificazione del curriculum formativo renderebbe, del resto, più semplice anche la riunificazione del profilo professionale attualmente diversificato – anche sul piano contrattuale – in ambito sociale, sanitario e penitenziario.

Allargando lo sguardo dalle professioni ai titoli di studio, emergono le due qualifiche formate dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi sociali: *operatore dei servizi sociali*, qualifica triennale e *tecnico dei servizi sociali*, diploma conseguito al termine del percorso quinquennale. Qui la situazione è ancora più paradossale: si tratta di una formazione

---

<sup>2</sup> Numerose esperienze locali ed una consistente letteratura scientifica mettono in luce come la ricerca sociale sia una delle dimensioni contemplate e sempre più spesso implementate all'interno delle attività di pianificazione sociale locale.

<sup>3</sup> Per una ricognizione sul dibattito, vedi i materiali di documentazione relativi alla Conferenza nazionale *Presente e futuro delle professioni sociali per il nuovo welfare territoriale. Le proposte delle autonomie locali* (Roma, 23 febbraio 2004) disponibili sul sito [www.legautonomie.it](http://www.legautonomie.it).

regolata a livello nazionale, il cui curriculum include il tirocinio professionale e rispetto alla quale la legittima aspettativa degli allievi di trovare impiego nei servizi è sistematicamente frustrata perché il sistema integrato di servizi ed interventi sociali locali non prevede tale figura.

La domanda di quadri formati in un canale post-secondario aveva dato luogo in passato a un canale formativo parallelo alla filiera accademica, di cui sono un esempio significativo le scuole regionali di formazione per educatore, animatore, operatore dell'inserimento lavorativo. Queste scuole non erano però riuscite a consolidare figure di rilievo nazionale, in assenza del livello d'istruzione corrispondente nell'ordinamento scolastico nazionale. Alla fine degli Anni Novanta, con l'introduzione del *certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)* si concretizzò il tentativo di utilizzare la Formazione Integrata Superiore per colmare tale gap cui le scuole regionali avevano fornito una risposta su scala ovviamente regionale. Dopo una fase di progressiva effervescenza, che produsse un discreto numero di percorsi integrati tra scuole, centri di formazione professionale, imprese sociali e Università, tale canale formativo si è significativamente "prosciugato" proprio a causa dell'assenza di standard formativi minimi la cui definizione è evidentemente connessa proprio al riordino delle professioni sociali<sup>4</sup>.

Accanto a tali figure professionali caratterizzate da un riconoscimento che per quanto incompleto ed anacronistico è comunque di livello nazionale, operano moltissime figure professionali c.d. "intermedie" che hanno una qualifica di livello regionale.

La pluralità di qualifiche professionali sociali "in circolazione" costituisce un fattore di criticità sia sul piano della programmazione dell'offerta formativa in ambito sociale che su quello relativo alla programmazione sociale, creando una situazione estremamente disfunzionale sia per chi opera nel sociale che per i cittadini cui i servizi e gli interventi sociali sono indirizzati. Ad una domanda di inclusione sociale che si è fatta via via più complessa ed esigente si è risposto con una moltiplicazione di figure professionali che non ha pari nell'esperienza di altri Paesi europei: si è in sostanza fatta coincidere la figura professionale con le funzioni che questa deve svolgere, con il risultato di moltiplicare le figure di "mediatore" ("sociale", "scolastico", "al lavoro", culturale", "in ambito sanitario", ecc.).

Si evidenzia come tale situazione costituisca sia un fattore di dequalificazione dell'offerta dei servizi e degli interventi territoriali che un oggettivo fattore di indebolimento dell'intera compagine delle professioni e del lavoro nel comparto sociale.

Di qui l'esigenza di costruire un percorso finalizzato alla definizione dei profili professionali sociali di rilievo nazionale nel quadro di una più ampia valorizzazione delle

---

<sup>4</sup> Nel 2002 venne istituito il *Comitato di settore "Servizi pubblici e privati di interesse sociale"*. Tale organismo, operante all'interno del Comitato Nazionale per la Formazione Integrata Superiore, aveva il compito di individuare le figure professionali, le attività professionali correlate ed i relativi nuclei di competenze, in vista della elaborazione di una proposta di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore da approvare in Conferenza Stato-Regioni. I lavori del Comitato vennero sospesi in attesa degli esiti della Commissione interministeriale incaricata di elaborare una proposta di riordino delle professioni sociali.

professioni e del lavoro sociale, operando quindi verso la definizione di un sistema nazionale di riconoscimento, equivalenza ed equipollenza delle competenze acquisite dall'operatore, sia nei percorsi formativi che nel lavoro professionale.

### ***Dalla deregolamentazione alla governance delle professioni sociali***

*Il livello professionale di base: centralità dell'OSS quale operatore dei servizi alla persona*  
Nell'ipotesi di riordino dei profili professionali sociali che si avanza in queste pagine, la filiera professionale sociale vedrebbe nell'OSS la figura professionale centrale per i servizi alla persona, sia nei contesti domiciliari che residenziali.

### *Un problema aperto: le figure professionali di livello intermedio*

Nell'ultimo decennio, la diffusione dei servizi a bassa soglia ed il riconoscimento del valore non solo pedagogico ma di inclusione sociale dell'educativa di strada hanno motivato la nascita di numerose figure professionali "di contatto". Operatori in grado di entrare in contatto, interloquire e svolgere un prezioso lavoro di raccordo tra i servizi sociosanitari, socioeducativi, socioassistenziali e potenziali destinatari che per stili di vita, condizione sociale, ecc. erano fino ad allora praticamente invisibili agli stessi. Pensiamo alle Unità di strada per tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, sex workers, ecc.

Alla domanda di flessibilizzazione dei servizi, si è risposto nei territori convogliando risorse comunitarie (Fondo sociale europeo, su tutte) nella formazione – di livello post diploma - di moltissime figure professionali di questo tipo.

Si rappresenta qui l'esigenza di affrontare anche questo nodo problematico provando a "ridurre la complessità".

Un possibile percorso di riunificazione delle funzioni svolte all'interno di un'unica figura professionale potrebbe contemplare la definizione di un percorso formativo post diploma (articolato con una base comune e più moduli specialistici adeguati alle diverse declinazioni in profili della stessa figura professionale) con il quale formare *tecnici della mediazione sociale* utilizzabili negli interventi di promozione sociale (operatività di strada, ecc.) negli interventi di inserimento lavorativo, nella mediazione culturale.

Nell'ambito della ridefinizione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, sulla base delle linee tracciate dalla normativa più recente (art. 1, c. 631 della Legge finanziaria 2007 e L. 40/2007, art. 13 e DPCM relativo al "Regolamento recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori") e in considerazione del fatto che le aree ritenute strategiche per la programmazione degli interventi formativi da realizzarsi all'interno dei costituendi ITS, si ritiene che la figura del *tecnico della mediazione* possa trovare una valida soluzione formativa nell'ambito dei percorsi IFTS in quanto tali percorsi:

- contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario, tanto che, allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello

della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE;

- garantiscono una relativa flessibilità rispetto alla programmazione territoriale in relazione ai fabbisogni formativi e professionali territoriali;
- perseguono un elemento di continuità rispetto alle esperienze già in essere presso le Regioni anche in considerazione dei lavori avviati in seno all'istituito Comitato di settore "Servizi pubblici e privati di interesse sociale" e delle numerose attestazioni di interesse avanzate da un consesso interministeriale;
- consentono l'acquisizione di un titolo – Certificato di specializzazione tecnica superiore – riconosciuto a livello nazionale che, in attesa di una più ampia riorganizzazione del quadro delle qualifiche regionali, supera le differenze territoriali e soprattutto consente e costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi;
- presentano standard di percorso in merito a competenze di base e trasversali definite a livello nazionale;
- presentano nelle modalità didattico organizzative una pluralità di soggetti che possono facilitare la realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro, nonché formule per il riconoscimento delle competenze apprese in contesti formali e non formali;
- consentono l'accesso anche a individui già in stato di occupazione ovvero a giovani e adulti anche privi del diploma di scuola secondaria superiore.

### Il livello professionale laureato

Nell'ambito delle professioni sociali laureate, uno specifico ambito di intervento riguarda il profilo dell'*Educatore professionale*. A differenza di altre figure professionali apicali operanti nel sociale (Assistente sociale, Psicologo, ad esempio) questa pur operando nel sistema dei servizi e degli interventi socioeducativi, sociosanitari e penitenziari, gode di un riconoscimento del profilo professionale limitato al comparto sanitario.

Fino ad oggi, infatti, il suo profilo è stato riconosciuto, adottato e normato solo dal Ministero della Salute con il D.M. 520/98, grazie al quale l'EP è entrato a far parte delle 22 professioni sanitarie previste dalla legge di riordino della Sanità (legge 502/92). Tale condizione porta con sé delle ingiuste disparità sul piano dell'accesso alla professione e del riconoscimento professionale.

Il protrarsi di tale situazione comporta evidenti implicazioni sulla condizione professionale di questo significativo segmento di operatori ed operatrici sociali e costituisce un importante fattore di dequalificazione dell'offerta dei servizi e degli interventi territoriali.

Si ritiene pertanto quanto mai urgente l'avvio di un percorso interministeriale finalizzato a definire un processo di riunificazione del profilo professionale dell'Educatore i cui esiti, opportunamente concertati e validati dai livelli di governo regionale e locale potranno proficuamente completare il processo generale di riordino delle professioni sociali.

Per quanto riguarda la professione dell'Assistente sociale, la principale criticità riguarda il perpetuarsi della mancata regolamentazione dell'accesso alla dirigenza tecnica negli EE.LL. Ciò determina una situazione diversificata e discriminante per gli Assistenti Sociali che operano nei diversi comparti del pubblico impiego, generalmente ed incomprensibilmente esclusi da tale posizione malgrado i consolidati livelli formativi accademici e le normative regolamentari della professione.

Per parlare di dirigenza occorre fare riferimento ad alcune modifiche che si sono avute in questo settore negli ultimi anni, ma in particolare con le riforme degli anni novanta iniziando dal D. Lgs n°29 del 3 febbraio 1993, passando per le così dette leggi Bassanini L. 15/97, L. 127/97 e D. Lgs n°80 del 31 marzo 1998, fino a giungere al T.U n° 165/2001 e T.U D.L. n° 267/00 relativi alla dirigenza nelle amministrazioni statali e all'ordinamento degli enti locali, che peraltro non prevedono in nessun caso la specifica dirigenza sociale.

Ulteriori, specifiche problematiche segnano la condizione di *sociologi* che operano da anni nei sistemi di welfare locale scontando una difficoltà di riconoscimento delle competenze esercitate – ascrivibili ovviamente anche all'assenza di un quadro di riferimento chiaro che li riconosca quale segmento fondamentale all'interno del sistema delle professioni sociali (previo adeguamento del curriculum accademico ai fabbisogni formativi e professionali espressi dal territorio: il tema del tirocinio nei servizi appare ineludibile).

Analogamente, andrà approfondito il tema della mediazione culturale, inteso come “servizio complesso”, nel quale convivono – integrandosi ad un differente livello di operatività, sulla base delle specifiche esigenze - una componente linguistica ed una a carattere mediatorio in ambito legale, sanitario, educativo, ecc. In questo senso, appare difficile circoscrivere l'intervento professionale alla sola componente dell'operatore pari (migrante), o ancor meno renderlo appannaggio di quanti (in questo caso solo italiani) siano in possesso di specializzazioni post laurea. Si tratterà pertanto di valorizzare entrambe le componenti professionali assicurando la necessaria personalizzazione dell'intervento, che andrà comunque ricompreso all'interno del campo professionale sociale.

### ***Temi di rilevanza nazionale e comunitaria in materia di regolamentazione delle professioni sociali***

I servizi alla persona ed alle comunità locali costituiscono il settore *labour intensive* antonomasia. La qualità del lavoro sociale è un elemento imprescindibile della qualità dei servizi e degli interventi finalizzati all'inclusione sociale. In questo senso qualsiasi intervento atto a regolamentare ed accrescere la performatività delle professioni sociali ha immediate implicazioni sul piano della programmazione e dell'organizzazione dei servizi. In questo senso, il percorso di definizione delle professioni sociali di rilievo nazionale è destinato ad incontrare e ad integrarsi con il percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Del resto, il tema della correlazione tra qualificazione e valorizzazione del lavoro sociale ed incremento delle performance dei sistemi di welfare costituisce da tempo motivo di confronto in ambito comunitario.

La Conferenza internazionale organizzata ad Helsinki nell'ambito del semestre finlandese di Presidenza dell'Unione Europea (“The future of Employment in social care in Europe”,

ottobre 2006) ha evidenziato alcuni elementi di criticità sul lato delle risorse umane, che rischiano di rendere inefficienti ed inefficaci le politiche nazionali di protezione sociale. Tra questi si annoverano la residualità del settore sociale nell'ambito delle politiche pubbliche degli stati membri; l'innalzamento dell'età media di molti operatori e professionisti del sociale, unito a rilevanti difficoltà di sviluppo di carriera e ad un elevato turn over; carichi di lavoro crescenti e basso livello di visibilità e riconoscimento sociale.

Sulla base di tali criticità, sono state indicate alcune linee di indirizzo per i decisori politici degli Stati membri:

- favorire la creazione di posti di lavoro stabili nel settore dei servizi alla persona ed alle comunità e rendere al tempo stesso più “appetibili” il lavoro di cura e le professioni del sociale (anche in termini di riconoscimento sociale e di “public image”);
- rendere le condizioni di lavoro più favorevoli ai “care workers” sia attraverso un aumento delle retribuzioni, sia attraverso politiche di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, sia, infine, contrastando il lavoro sommerso e la “sottoccupazione”;
- investire nella formazione degli operatori e dei professionisti del sociale, sia in termini di formazione di base che di aggiornamento professionale e sostegno ai ruoli ed alle funzioni svolte, favorendo, al tempo stesso, la permanenza dei lavoratori esperti nel settore sociale;
- aumentare la qualità del lavoro sociale quale fondamentale fattore per accrescere la qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzo sistematico di strumenti di monitoraggio e valutazione di efficacia delle attività svolte.

Altro tema rilevante e quanto mai attuale nel dibattito comunitario e nazionale è quello relativo al riconoscimento delle qualifiche a livello europeo e alla promozione della mobilità professionale e geografica dei cittadini. Si tratta di aspetti essenziali per promuovere la trasparenza delle qualifiche e l'efficienza del mercato del lavoro, soprattutto in relazione alle criticità precedentemente evidenziate inerenti la parcellizzazione delle qualifiche sociali a livello regionale con evidenti diseconomie nella erogazione delle prestazioni sociali e ricadute negative in termini di inserimento nel mercato del lavoro.

### ***Verso la definizione di due azioni di sistema: l'ECS ed il monitoraggio delle professioni e del lavoro sociale***

La regolamentazione delle professioni sociali – passaggio ineludibile di un complessivo intervento di costruzione del sistema professionale sociale nel nostro Paese appare quanto mai necessaria alla luce dei mutamenti nei sistemi di welfare locale innescati dall'attuazione nei territori della legge 328/00. La costruzione di sistemi di welfare locale nei quali le politiche sociali classicamente intese si integrano con le politiche sanitarie, educative e del lavoro, implica infatti un sostanziale mutamento nel sistema di ruoli e forse anche nell'identità di molti operatori del sociale, un allargamento della prospettiva professionale che si traduce in una maggiore onerosità dell'attività svolta cui tuttavia non corrisponde un adeguato riconoscimento ed una adeguata visibilità sociale.

Di qui l'enfasi sulla formazione continua - comprendente l'aggiornamento professionale ed il sostegno all'esercizio di ruoli e funzioni connessi alle attività professionali – quale un fattore di primaria importanza per la qualificazione dell'intero sistema integrato dei servizi

e degli interventi sociali. Si ravvisa l'esigenza di affrontare con urgenza il tema della formazione continua nel sociale individuando nell'ambito dell'articolazione delle competenze in capo ai diversi livelli di governo le migliori sinergie per giungere alla costruzione di un sistema integrato di Educazione Continua nel Sociale opportunamente mutuato dal sistema ECM.

Sempre nell'ottica di contribuire a consolidare l'intero sistema delle professioni e del lavoro sociale, si ravvisa l'esigenza di promuovere la definizione e l'implementazione di un sistema monitoraggio finalizzato alla rilevazione ed all'analisi delle dimensioni qualitative e quantitative sia dell'offerta che della domanda di professioni sociali, opportunamente articolate e modulate per dar conto delle filiere professionali operanti nel pubblico e nel privato sociale. Tale strumento costituirebbe un importante fattore di supporto ai diversi livelli di governo cui fanno capo le filiere programmatiche, gestionali e valutative in materia di formazione, lavoro e welfare contribuendo altresì alla risoluzione di quelle criticità sul lato delle risorse umane, che rischiano di rendere inefficienti ed inefficaci le politiche nazionali di protezione sociale.

Simone Casadei